



Decreto Legislativo n. 148/2015

Riordino ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro



LAVORATORI BENEFICIARI

- LAVORATORI SUBORDINATI
- LAVORATORI ASSUNTI CON APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZATE SOLO PER LA CAUSALE «CRISI AZIENDALE»

CONDIZIONE

anzianità di **effettivo lavoro** nell'**unità produttiva interessata** di almeno **90 gg** alla data di presentazione della domanda di concessione, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni, maternità obbligatoria



MISURA DEL TRATTAMENTO

**80% DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE
CHE SAREBBE SPETTATA AL LAVORATORE PER LE ORE DI LAVORO NON PRESTATE
(FINO AL LIMITE MAX DELL'ORARIO CONTRATTUALE)**

nei limiti di **massimali mensili**

(rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate, per un massimo di 12 mensilità
comprehensive dei ratei di mensilità aggiuntive)

per l'anno 2016: € 971,71 per retribuzione mensile di riferimento ≤ € 2.102,24
€ 1.167,91 per retribuzione mensile di riferimento > € 2.102,24

[da 1.1 di ogni anno, i valori saranno incrementati del 100% dell'aumento derivante dalla
variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo]



DURATA MASSIMA COMPLESSIVA

limite massimo di durata:

per ciascuna unità produttiva

trattamento ordinario e straordinario
max 24 mesi nel quinquennio mobile

[salve specifiche previsioni conteggio periodo di solidarietà]



CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE

CONNESSA ALL'UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

% retribuzione globale ore di lavoro non prestate	valevole per interventi complessivamente concessi in un quinquennio mobile
9 %	sino a 52 settimane
12 %	oltre 52 e fino a 104 settimane
15 %	oltre 104 settimane



➤ **CONTRIBUZIONE FIGURATIVA**

- **maturazione** piena contribuzione figurativa
(calcolata su retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale)

➤ **EROGAZIONE e RIMBORSO PRESTAZIONI**

- **anticipazione** datore di lavoro (**conguaglio** entro 6 mesi dal termine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo)
[pagamento diretto su autorizzazione INPS solo per documentate difficoltà finanziarie impresa]

➤ **CONDIZIONALITÀ e POLITICHE ATTIVE del LAVORO**

- se **sospensione/riduzione >50% orario** (su 12 mesi): **onere politiche attive**
- se **svolgimento attività autonoma/subordinata** durante periodo integrazione salariale:
 - obbligo comunicazione preventiva a INPS
 - no diritto ad integrazione per giornate lavorate



INTEGRAZIONE SALARIALI ORDINARIE



➤ CAMPO DI APPLICAZIONE

imprese INDUSTRIALI

➤ CAUSALI DI INTERVENTO

riduzione o sospensione delle prestazioni di lavoro **nei casi di**

- situazioni aziendali dovute ad **eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti** (incluse intemperie stagionali)
- **situazioni temporanee di mercato**

➤ DURATA

max 13 settimane continuative,

prorogabili trimestralmente **fino a max 52 settimane nel biennio mobile**

(e comunque non oltre 1/3 delle ore lavorabili – da tutti i dipendenti occupati nell'unità produttiva nel semestre precedente la domanda – nel biennio mobile)



CONTRIBUZIONE ORDINARIA

SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI

- **1,70%** per imprese industriali \leq **50 dipendenti**
- **2,00%** per imprese industriali $>$ **50 dipendenti**



INFO e CONSULTAZIONE SINDACALE

- **COMUNICAZIONE A RSA/RSU NONCHÉ A OO.SS.**
 - **cause** sospensione/riduzione orario
 - **entità e durata prevedibile** sospensione/riduzione orario
 - **numero lavoratori interessati**

- **EVENTUALE ESAME CONGIUNTO**
[v. particolarità per **eventi oggettivamente non evitabili**]

- **DURATA DELLA PROCEDURA**
25 gg da comunicazione preventiva (**10 gg** per impresa ≤ 50 dipendenti)



PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

➤ PRESENTAZIONE DOMANDA

- a **INPS** competente per territorio
- per via telematica
- entro **15 gg** da inizio CIGO

➤ CONTENUTI DOMANDA

- **durata** presumibile
- **ore** richieste
- **nominativi** dei lavoratori interessati
- numero lavoratori **occupati nel semestre precedente**



INTEGRAZIONE SALARIALI STRAORDINARIE



CAMPO DI APPLICAZIONE

media occupazionale **semestre precedente**
(incluso apprendistato professionalizzante e dirigenti)

➤ PIÙ DI **50** DIPENDENTI

➤ **IMPRESE COMMERCIALI (COMPRESA LOGISTICA)**

➤ **AGENZIE VIAGGI E TURISMO**

➤ PIÙ DI **15** DIPENDENTI

➤ **IMPRESE APPALTATRICI SERVIZI MENSA/RISTORAZIONE (1)**

➤ **IMPRESE APPALTATRICI SERVIZI PULIZIA (2)**

(1) Soltanto nel caso di ricorso a CIGO o CIGS dell'azienda appaltante

(2) Soltanto nel caso di ricorso a CIGS dell'azienda appaltante



CAUSALI DI INTERVENTO, PROGRAMMI E DURATE

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

progetto di attuazione di **mutamenti organizzativi** dei fattori lavorativi per migliorare efficienza produttiva e qualità della produzione

- **DURATA:** per ciascuna unità produttiva **max 24 mesi** in quinquennio mobile
[dal 25.9.2017: sospensione max **80%** delle ore lavorabili – **NO ZERO ORE**]
- **PROGRAMMA di INTERVENTO** finalizzato a un **consistente recupero occupazionale** (min 70%) del personale coinvolto
[*dettaglio* modalità di gestione eventuali esuberi strutturali residui]
- **PIANO** volto a **fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva**; può contenere **investimenti** per impianti fissi ed attrezzature e può prevedere **attività di formazione e riqualificazione professionale** rivolta al recupero e alla valorizzazione delle risorse interne



CRISI AZIENDALE

(esclusa dall'1.1.2016 CESSAZIONE ATTIVITÀ)

particolare difficoltà aziendale

[biennio precedente: **andamento negativo/involutivo** emergente da indicatori economico-finanziari di bilancio

E **ridimensionamento/stabilità dell'organico aziendale**

(salvo **evento improvviso ed imprevisto**)]

- **DURATA:** per ciascuna unità produttiva **max 12 mesi**
[dal 25.9.2017: sospensione max **80%** delle ore lavorabili – **NO ZERO ORE**]
- **PROGRAMMA di INTERVENTO** finalizzato alla **continuazione dell'attività aziendale** e alla **salvaguardia occupazionale** (se solo parziale: *piano di gestione degli esuberanti*)
- **PIANO DI RISANAMENTO** volto a **fronteggiare squilibri produttivi, finanziari, gestionali o derivanti da condizionamenti esterni**



CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

accordo aziendale di riduzione oraria

per evitare riduzione di personale/dichiarazione di esubero di personale

[da quantificare e motivare nell'accordo]

- **DURATA:** per ciascuna unità produttiva **max 24 mesi** in quinquennio mobile
(fino a **max 36** per conteggio dimezzato fino ai 24 mesi in quinquennio mobile)
- riduzione media oraria **≤60%** dell'orario giornaliero/settimanale/mensile dei lavoratori coinvolti
[max riduzione complessiva media per singolo lavoratore nell'intero periodo di contratto di solidarietà: **70%**]



CONTRIBUZIONE ORDINARIA

SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI

- **0,90%** [0,60% a carico azienda + 0,30% a carico lavoratore]



CONSULTAZIONE SINDACALE

CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

➤ COMUNICAZIONE A RSA/RSU NONCHÉ A OO.SS.

- **cause** sospensione/riduzione orario
- **entità e durata prevedibile** sospensione/riduzione orario
- **numero lavoratori interessati**
- **criteri di scelta**
- **modalità di rotazione**

➤ RICHIESTA (REGIONE/MIN. LAV.) DI ESAME CONGIUNTO ENTRO 3 GG

- durata procedura **25 gg** da richiesta (**10 gg** per impresa ≤50 dipendenti)

➤ OGGETTO DELL'ESAME CONGIUNTO

- **programma da attuare** [durata, numero lavoratori coinvolti e criteri di scelta, ragioni di **impraticabilità** di forme **alternative** di riduzione d'orario, misure di **gestione eventuali esuberi**, modalità di rotazione (DM prevedrà sanzione se non rispettate) o ragioni tecnico-organizzative per mancata rotazione, non percorribilità del contratto di solidarietà]



PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- **PRESENTAZIONE DOMANDA**
 - con **elenco nominativo** lavoratori interessati a **MIN.LAV.** + **DTL** competenti per territorio
 - entro **7 gg** da conclusione procedura di consultazione/data accordo collettivo aziendale

- **DECORRENZA** sospensione/riduzione oraria
 - non prima del **30°** giorno successivo alla data di presentazione della domanda

- **VERIFICHE ISPETTIVE** da parte della DTL nei **3 mesi** antecedenti la conclusione dell'intervento di integrazione salariale

TIPOLOGIA AZIENDALE	CAUSALI	AMMORTIZZATORI 2016	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Industriali ➤ Artigiane dell'edilizia ➤ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Situazioni aziendali dovuti ad eventi transitori incluse intemperie stagionali ✓ Situazioni temporanee di mercato 	CIGO	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aziende commerciali (+ 50 dip.) ➤ Agenzie di viaggio e turismo (+ 50 dip.) ➤ Appaltatrici servizi mensa o pulizia (+ di 15 dip.) solo se committente in cigs ➤ Imprese di vigilanza (15 dip.) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Crisi aziendale ✓ Riorganizzazione aziendale 	CIGS	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Riduzione orario di lavoro al fine di evitare in tutto o in parte esubero di personale 	CIGS CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aziende + 15 - 50 dip. ➤ Aziende di servizi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Riorganizzazione aziendale ✓ Crisi aziendale 	F.I.S. Assegno di solidarietà	Contratti di solidarietà tipo «B» fino al 30.06.2016
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Eventi transitori (escluse intemperie stagionali) ✓ Situazioni temporanee di mercato 	F.I.S. Assegno ordinario	o CIGD (max 3 mesi) fino al 31.12.2016
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aziende + 5 -15 dip. ➤ Aziende di servizi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Riorganizzazione aziendale ✓ Crisi aziendale 	F.I.S. Assegno di solidarietà dall'1.07.2016	Contratti di solidarietà tipo «B» fino al 30.06.2016
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Eventi transitori (escluse intemperie stagionali) ✓ Situazioni temporanee di mercato 	-	o CIGD (max 3 mesi) fino al 31.12.2016
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aziende - 5 dip. ➤ Aziende di servizi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Riorganizzazione aziendale ✓ Crisi aziendale ✓ Eventi transitori escluse intemperie stagionali ✓ Situazioni temporanee di mercato 	Contratti di solidarietà tipo «B» fino al 30.06.2016 o CIGD (max 3 mesi) fino al 31.12.2016	



CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA

accordi **aziendali** finalizzati all'**incremento degli organici** attraverso

- **riduzione stabile dell'orario di lavoro** (e della **retribuzione**)
- **contestuale assunzione a tempo indeterminato** di nuovo personale

 concessione **CONTRIBUTO** ai datori di lavoro

- **primi 12 mesi: 15%** della retribuzione lorda da CCNL
- **13mo – 24mo mese: 10%** della retribuzione lorda da CCNL
- **oltre il 24mo e fino al 36mo mese: 5%** della retribuzione lorda da CCNL

attenzione: se il lavoratore ha un'età compresa tra 15 e 29 anni

in sostituzione del contributo di cui sopra

per i *primi 3 anni* e *non oltre* il compimento dei 29 anni

contributi a carico datore di lavoro = apprendisti



lavoratori di età di **non oltre 24 mesi inferiore**
all'età per pensione di vecchiaia
che possiedano requisiti minimi per **pensione di vecchiaia**



entro **1 anno** da stipula contratto di solidarietà
accettano **riduzione max 50%** loro **orario di lavoro**



anticipazione trattamento pensionistico
nel limite massimo della retribuzione persa con la riduzione oraria



CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)



CAMPO DI APPLICAZIONE

Accordo quadro regionale

Fino al 31.12.2016

- Possono accedere al trattamento di Cigd tutte le imprese che non siano destinatarie di ammortizzatori sociali o che li abbiano esauriti
- Sono beneficiari del trattamento tutti i lavoratori, anche a tempo determinato, compresi gli apprendisti (con contratto di apprendistato professionalizzante) e i somministrati, che abbiano un'anzianità lavorativa di almeno 12 mesi.



CAUSALI DI INTERVENTO

- a) eventi transitori non imputabili all'azienda o al lavoratore
- b) situazioni temporanee di mercato
- c) crisi aziendale
- d) ristrutturazione o riorganizzazione

escluso il ricorso per cessazione attività o parte di essa



DURATA

- **Max 3 mesi** -> pari ad un massimo di 91 giorni di calendario indipendentemente dalla loro effettiva fruizione
- **CONTRIBUTO ADDIZIONALE connesso all'utilizzo**
- pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate



TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

La corresponsione delle quote di TFR maturate durante il periodo di sospensione dal lavoro seguito dalla risoluzione del rapporto di lavoro stesso, resta a carico del datore di lavoro (Circ. Min Lav. n. 4/2016)



PRESENTAZIONE DOMANDA

➤ ACCORDO SINDACALE PREVENTIVO

- Indicazione della causale, numero dipendenti coinvolti, ore richieste e informativa sulle politiche attive

➤ PROCEDURA

- In via telematica, entro il termine perentorio di 20 giorni dall'inizio della sospensione, all'Inps e alla Regione



IL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)



CENNI STORICI

1. **Legge Fornero (L. 92/2012)** -> istituzione di fondi di solidarietà settoriali
2. **Fondo solidarietà residuale** -> c/o inps obbligatorio per tutte le aziende con più di 15 dipendenti
3. **Sistema dei fondi di solidarietà:**
 - **Fondi di solidarietà bilaterali di nuova costituzione** -> obbligatoria per le imprese con più di 5 dipendenti, per settori non coperti dalle norme in materia di integrazione salariale -> su iniziativa delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali
 - **Fondi di solidarietà bilaterali alternativi** trasformazione dei fondi bilaterali già esistenti
 - **Fondi di integrazione salariale** nel quale è confluito il fondo residuale dal 01.01.16



CAMPO DI APPLICAZIONE

Media occupazionale semestre precedente (inclusi apprendisti)

➤ + Di 5 – 50 dipendenti

- Imprese commerciali (comprese logistica)
- Agenzie viaggi e turismo

➤ + Di 5 dipendenti

- Imprese di servizi
- Imprese appaltatrici servizi mensa/ristorazione
- Imprese appaltatrici servizi pulizia
- Pubblici esercizi
- Alberghi

✓ Fino al 30.06.2016 -> scelta tra Fis o CIGD o contratti di solidarietà L.236/93

✓ Fino al 31.12.2016 -> scelta tra Fis o CIGD

(Note Min. Lav. n. 3763 18/02/2016 e n. 3223 11/02/2016)



DESTINATARI

Tutti i lavoratori con **contratto di lavoro subordinato** che abbiano un'anzianità effettiva di lavoro di **almeno 90 giorni** alla data di presentazione domanda

➤ **Inclusi:**

- Apprendisti con contratto di **apprendistato professionalizzante** (il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita)

➤ **Esclusi:**

- Dirigenti

PRESTAZIONI

ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ

- DALL'**1.1.2016** DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO MEDIAMENTE + DI 15 DIPENDENTI NEL SEMESTRE PRECEDENTE LA DATA DI INIZIO DELLE RIDUZIONI ORARIO DI LAVORO
 - DALL'**1.7.2016** DATORI DI LAVORO DA 6 A 15 DIPENDENTI
a seguito ACCORDI COLLETTIVI AZIENDALI DI RIDUZIONE ORARIA
[con riduzione oraria $\leq 60\%$; max riduzione complessiva per singolo lavoratore **70%**]
- AL FINE DI **EVITARE/RIDURRE ESUBERI IN PROCEDURE DI MOBILITÀ EX LEGE 223/91**
 - **O DI EVITARE LICENZIAMENTI PLURIMI INDIVIDUALI PER G.M.O.**

DURATA E MISURA DEL TRATTAMENTO

- **max 12 mesi in biennio mobile ed è erogato nel limite del max mensile previsto per l'anno 2016**
- **80% della retribuzione globale ore non lavorate**

PROCEDURA

Accordo collettivo aziendale

Deve contenere:

- Numero dei lavoratori interessati
- Modalità attraverso le quali il datore di lavoro può modificare in aumento l'orario ridotto -> per soddisfare temporanee esigenze di mercato

La domanda deve essere presentata all'Inps:

- **Entro 7 gg** dalla conclusione dell'accordo sindacale (elenco dei lavoratori interessati)
- **Entro 30 gg successivi** alla presentazione domanda -> deve avvenire la sospensione o riduzione di orario

Autorizzazione

Sede Inps competente:

- ubicazione dell'attività produttiva
- se l'azienda è plurilocalizzata o la sede legale o accentramento posizione contributiva



PRESTAZIONI

ASSEGNO ORDINARIO

DALL'**1.1.2016** DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO MEDIAMENTE + DI 15 DIPENDENTI

- in relazione alle causali di integrazione **ORDINARIE**
 - **SITUAZIONI AZIENDALI DOVUTE AD EVENTI TRANSITORI NON IMPUTABILI ALL'IMPRESA O AI DIPENDENTI (NO INTEMPERIE STAGIONALI)**
 - **SITUAZIONI TEMPORANEE DI MERCATO**
- in relazione alle causali di integrazione **STRAORDINARIE**
 - **RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE**
 - **CRISI AZIENDALE**

DURATA E MISURA DEL TRATTAMENTO

- **max 26 settimane in un biennio mobile**
- **80% della retribuzione globale ore non lavorate**

PROCEDURA

Consultazione sindacale

Nei casi di sospensione e riduzione dell'attività produttiva l'azienda deve comunicare preventivamente alle RSA/RSU o in mancanza alle OO.SS:

- cause di sospensione o riduzione orario
- durata
- entità
- numero dei lavoratori coinvolti

Segue, su richiesta di una delle parti, l'esame congiunto e l'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni ridotti a 10 gg per le imprese fino a 50 dipendenti

La domanda deve essere presentata all'Inps:

- Non prima **dei 30 giorni** e non oltre i **15 giorni** dall'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa

Autorizzazione

Sede Inps competente:

- ubicazione dell'attività produttiva
- se l'azienda è plurilocalizzata o la sede legale o accentramento posizione contributiva



DURATA MASSIMA COMPLESSIVA

Aziende	Prestazioni	
Aziende con più di 5 dipendenti e fino a 15	Dal 1.07.2016 assegno di solidarietà durata max 12 mesi biennio mobile	-
Aziende con più di 15	Dal 1.01.2016 assegno di solidarietà durata max 12 mesi biennio mobile	Durata max complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile
	Assegno ordinario per una durata massima di 26 settimane nel biennio mobile	

Prestazione erogata direttamente dal datore di lavoro -> conguaglio entro 6 mesi oppure direttamente dall'Inps in presenza di serie difficoltà finanziarie



IL FINANZIAMENTO DEI FONDI

Dal 1° gennaio 2016

➤ **ORDINARIA (SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI)**

- + di 15 dipendenti **0,65%** della retribuzione ordinaria
- fino a 15 dipendenti **0,45%** della retribuzione ordinaria

(2/3 a carico datore di lavoro – 1/3 a carico lavoratore esclusi i dirigenti)

➤ **ADDIZIONALE (CONNESSA AD UTILIZZO PRESTAZIONI)**

- **4%** della retribuzione persa



IMPORTO DELLA PRESTAZIONE

La limitazione della disponibilità del Fondo si applicherà gradualmente:

ANNO	IMPORTO MASSIMO
2016	Nessun limite
2017	10 volte l'importo accantonato
2018	8 volte l'importo accantonato
2019	7 volte l'importo accantonato
2020	6 volte l'importo accantonato
2021	5 volte l'importo accantonato

A regime è fissato in 4 volte l'ammontare dei contributi accantonati al netto delle prestazioni già deliberate